

Sistema Sanitario Regionale del Piemonte



Regione Gonzole, 10 – 10043, Orbassano (TO)
C.F. 95501020010, P. IVA 02698540016

CONDIZIONI CONTRATTUALI

***PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI
APPARECCHIATURE PER OSSIGENOTERAPIA AD ALTI FLUSSI E RELATIVO
MATERIALE DEDICATO OCCORRENTE A VARIE STRUTTURE DELL’A.O.U. SAN LUIGI
GONZAGA***

CIG [indicare una volta acquisiti i CIG in base al Lotto aggiudicato]

Durata: 60 mesi + eventuale rinnovo di mesi 24

TRA

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, Regione Gonzole n. 10 Orbassano - Codice
Fiscale/Partita IVA 95501020010-02698540016 – legalmente rappresentata in delega dal Dott. Luciano
Villarboito, Dirigente Responsabile della S.C. Provveditorato-Economato

E

La Società _____
con sede legale in _____,
Via _____,
Codice Fiscale/Partita IVA _____,
legalmente rappresentata da _____,
nato a _____
il _____, domiciliato per la carica presso la sede della Società.

PREMESSO CHE

1. I soggetti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che regoleranno l'affidamento della fornitura oggetto dell'appalto;
2. L'appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui alle normative vigenti;
3. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha ottemperato alla pubblicazione della procedura di gara secondo il codice degli appalti;
4. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha provveduto alla verifica dei requisiti di partecipazione con il FVOE;
5. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha provveduto, altresì, alla verifica del possesso in capo all'appaltatore dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
6. L'appaltatore ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 della garanzia fideiussoria definitiva di Euro _____ ;
7. L'A.O.U. San Luigi Gonzaga ha approvato l'aggiudicazione con atto del Direttore Generale n. _____ del _____

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA LE PARTI

Si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente contratto è la ***SERVICE DI APPARECCHIATURE PER L'ASPIRAZIONE E LA GESTIONE DEI LIQUIDI ORGANICI E RELATIVO MATERIALE DEDICATO OCCORRENTE ALL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO*** secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico Prestazionale e dall'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario in sede di gara.

Lotto 1 - Aspiraliquidi per raccolta e smaltimento dei fluidi chirurgici e relativo materiale di consumo

Inserire quanto scaturito dall'offerta dell'Operatore Economico

[oppure]

Lotto 2 - Aspiraliquidi a circuito chiuso per la raccolta di grandi quantità di liquido e relativo

materiale di consumo

Inserire quanto scaturito dall'offerta dell'Operatore Economico

I fabbisogni sono puramente indicativi e pertanto il soggetto aggiudicatario dovrà consegnare i quantitativi e i tipi effettivamente necessari e richiesti dall'Azienda, senza poter pretendere maggiori compensi o muovere eccezioni per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura.

Non sono accettati vincoli di minimi d'ordine imposti dai soggetti candidati.

L'eventuale clausola di minimo d'ordine, proposta dai soggetti candidati, si considera come non apposta.

ART. 2 (DURATA DELLA FORNITURA)

La fornitura avrà la durata di mesi 60.

L'Azienda si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori mesi 24.

E' escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

ART. 3 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo per l'intero periodo contrattuale relativo all'affidamento della presente fornitura è di Euro *inserire quanto scaturito dall'offerta dell'Operatore Economico* (IVA esclusa) per 60 mesi, come da dettaglio di offerta economica presentata in sede di gara.

ART. 4 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 117 del D. Lgs. 36/2023, il soggetto fornitore ha costituito la garanzia fideiussoria per il periodo contrattuale di 36 mesi, e che questa è pari ad Euro *inserire* .

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all'Art. 106 del Codice.

Tale importo è stato ridotto del *inserire* % in quanto il soggetto affidatario è in possesso dei seguenti requisiti:

1. *inserire a cura dell'Operatore Economico;*
2. *inserire a cura dell'Operatore Economico;*
3. *inserire a cura dell'Operatore Economico;*

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché dal rimborso delle somme che l'Azienda Sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell'appalto.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente.

ART. 5 - DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi di quanto previsto dall'Art. 114 co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023, l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), individuato nella persona di *inserire nominativo a cura della Stazione Appaltante una volta nominato*, responsabile in merito alla regolare esecuzione del contratto nonché alla vigilanza sulla sua corretta esecuzione.

ART. 6 - MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna dei beni in noleggio oggetto della presente gara deve essere la più sollecita possibile, e comunque non superiore a 30 gg solari dalla data del primo ordine, con le modalità qui indicate, e pervenire in porto franco presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Regione Gonzole n. 10 – Orbassano nel luogo indicato nell'ordinativo di fornitura.

Tutte le spese di imballo, trasporto, scarico, montaggio, allontanamento dei materiali residui dopo il montaggio, allacciamento alle linee di alimentazione, messa in funzione, eventuale custodia dei materiali a piè d'opera, collaudo, sono a carico del soggetto fornitore.

Altresì, sono a carico del soggetto fornitore tutte le spese derivanti dal trasporto interno, anche nel caso in cui non fosse possibile l'utilizzo dei montacarichi/ascensori esistenti (per dimensioni o pesi eccedenti), o il normale accesso dei locali (passaggio inadeguato per il trasporto dei colli), fermo restando la facoltà di prevedere in offerta un'apposita quotazione.

E' responsabilità del soggetto fornitore il trasporto dei beni presso i locali di destinazione; l'eventuale appoggio a magazzino in attesa del personale addetto al montaggio non esonera il soggetto fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell'Art. 1766 del codice civile.

Al momento della consegna viene effettuato un controllo di sola rispondenza tra il numero dei colli con quanto indicato sul documento di trasporto.

I documenti di trasporto, che accompagnano la merce all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'Amministrazione;
- l'esatta indicazione delle quantità;
- la tipologia di prodotto.

La firma di qualunque documento di trasporto/consegna non costituisce in alcun modo certificazione di collaudo o liquidabilità delle spettanze.

Il soggetto fornitore è responsabile *"in toto"* per ogni problema insorgente da parte di eventuali ditte di trasporto a cui affiderà la consegna dei prodotti.

Eventuali danni derivanti dalle operazioni di trasporto e montaggio nell'ambito dell'Azienda Ospedaliero Universitaria saranno posti a totale e diretto carico del soggetto fornitore.

Sino al superamento del collaudo, non essendo stata certificata la presenza o il funzionamento di tutte le componenti, l'Azienda Ospedaliero Universitaria non risponde di furti o smarrimenti, fatte salve le responsabilità personali direttamente perseguibili.

La proprietà dei beni oggetto dei contratti è trasferita all'Azienda Ospedaliero Universitaria:

- dalla data del collaudo favorevole, risultante da specifico verbale, nel caso di beni soggetti a collaudo;
- dalla data di consegna e/o dalla data di attestazione per ricevuta merce, nel caso di beni non soggetti a collaudo.

L'installazione di quanto oggetto di fornitura avverrà con le modalità ed i tempi indicati dall'Azienda, al fine di consentire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, evitando il rischio di interferenze.

ART. 7 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura; è responsabile, inoltre, dell'osservanza di leggi e regolamenti vigenti in materia di commercio relativo alle merci da fornire.

La fornitura in oggetto è sottoposta a verifica di conformità di cui l'Art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nei disciplinari di gara e tecnico e delle norme contrattuali.

Il controllo delle merci, al fine di accertare la corrispondenza del prodotto fornito alle prescrizioni ed alle caratteristiche previste dal capitolato e dichiarate dal soggetto fornitore in sede di offerta, sarà effettuato dal personale dell'Azienda Sanitaria che respingerà, motivando, i prodotti ritenuti non accettabili per difformità ai parametri suddetti.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità l'Azienda Sanitaria ha la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

ART. 8 - SOSTITUZIONE PRODOTTI

Il soggetto aggiudicatario potrà proporre, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura, nuovi prodotti di materiale analogo a quello fornito che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, la sostituzione dei prodotti aggiudicati con gli articoli di nuova produzione, mantenendo le stesse condizioni economiche.

Le proposte dovranno essere inviate al servizio Provveditorato che sottoporrà le stesse ai servizi di ingegneria clinica e agli utilizzatori prima di poter procedere con gli aggiornamenti proposti.

Nel caso in cui gli articoli aggiudicati non siano invece più prodotti, sarà facoltà dell'Azienda Sanitaria acquistare i nuovi prodotti proposti, corrispondendo lo stesso prezzo convenuto in gara ovvero rifiutarli, quando con proprio insindacabile giudizio giudichino i nuovi prodotti non perfettamente rispondenti alle esigenze del settore di utilizzo.

ART. 9 - COLLAUDO

Relativamente alle acquisizioni di beni da collaudare, gli oneri delle operazioni di installazione, messa in funzione e collaudo sono a carico del soggetto fornitore. Le verbalizzazioni della messa in funzione e del collaudo possono essere contestuali.

Qualunque operazione «*consigliata*» nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura del soggetto fornitore.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria, tramite i suoi funzionari, si riserva il diritto di richiedere specifiche prove o di procedere direttamente a verifiche strumentali, oltreché richiedere modifiche all'installazione ed alla configurazione affinché la fornitura sia rispondente a quanto è stato offerto ed ordinato ed alle normative vigenti. Il soggetto fornitore dovrà consegnare a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate in quanto non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che pur tuttavia risultassero necessarie per garantirne il funzionamento.

Il verbale di collaudo, con la certificazione del superamento positivo dello stesso, dovrà essere redatto e firmato dal soggetto fornitore e controfirmato dai funzionari tecnici collaudatori incaricati dall'Azienda Ospedaliero Universitaria e da un referente del Servizio destinatario, a testimonianza dell'effettuazione delle verifiche tecniche e funzionali di competenza.

La firma dello specifico verbale da parte del rappresentante del soggetto fornitore certifica che l'attrezzatura è utilizzabile in piena sicurezza, dimostrandone il completo e corretto funzionamento, e che ne consente formalmente l'utilizzo.

Il collaudo si considera positivamente accettato alla data in cui tutte le eventuali prescrizioni dell'Azienda Ospedaliero Universitaria sono state eseguite dal soggetto fornitore e sia accertata la presenza e la conformità dell'ultima consegna.

Non sono previste forme di pagamento o collaudo parziali, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non sia in grado di consegnare una parte di quanto offerto ed ordinato e richieda il superamento del collaudo ed il pagamento della quota relativa alla parte consegnata e collaudabile.

La fornitura deve comprendere uno specifico corso di istruzione del personale, da concordarsi in fase di offerta, o in subordine al collaudo, con i funzionari collaudatori ed il Responsabili del Servizio.

Dovranno essere forniti i manuali d'uso in lingua italiana. Salvo casi particolari ed espressamente accettati, la fornitura deve comprendere anche il manuale di manutenzione (in lingua italiana o inglese) ed i principali schemi di montaggio, *part-list*, schemi elettrici.

E' inoltre richiesto per il superamento delle verifiche di collaudo la consegna su scheda vidimata delle misure di dispersione elettrica ai sensi delle norme CEI 62.5 (relative alle attrezzature che sono a contatto con il paziente) o CEI 66-5 (relative alle attrezzature che non sono a contatto con il paziente), in quanto applicabili.

Non saranno di norma accettate le misurazioni effettuate in fabbrica, se non come documentazione ulteriore consegnabile per completezza, in quanto ogni verifica deve essere effettuata nella sede definitiva di installazione e con gli impianti relativi.

ART. 10 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Durante il periodo di noleggio, il soggetto fornitore (come precedentemente definito) dovrà garantire il mantenimento in perfette condizioni di funzionamento delle apparecchiature oggetto della fornitura tramite servizio di manutenzione (comunemente denominato full risk) con intervento garantito in 8 ore feriali lavorative, tutto incluso (compresa la fornitura di pezzi di ricambio e dei materiali e kit soggetti a sostituzione periodica, ecc.), ad eccezione dei soli materiali di consumo, con disponibilità alla fornitura

di apparecchiatura sostitutiva (c.d. “muletto”) in caso di fermo macchina prolungato, comprensivo di manutenzione preventiva (calibrata in modo da garantire adeguata sicurezza ed efficienza funzionale) con almeno una visita annuali, e del servizio di aggiornamento ed *upgrade*.

Si stabilisce contrattualmente un limite massimo ai tempi di fermo macchina totalizzati nell’arco dell’anno (compresi i fermo macchina per manutenzione programmata) nel valore di 10 giorni lavorativi; per fermo macchina si intende il periodo durante il quale la funzione globale, il servizio offerto, non sono garantiti per malfunzionamenti delle apparecchiature fornite nella loro globalità o in una sola parte.

A tutela dell'osservanza di tali condizioni l'Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva di stabilire ed applicare, salvo casi di forza maggiore, per ogni giorno feriale di ritardo sull'intervento e di prolungamento del fermo macchina totalizzato, penali ai sensi del presente capitolato speciale di gara.

Quanto sopra si intende valido sia nel caso in cui il soggetto che fornirà assistenza durante il periodo contrattuale e post-contrattuale coincida con il soggetto fornitore, sia nel caso in cui sia distinto; in tal caso il soggetto fornitore rimane comunque responsabile dell’adempimento delle condizioni contrattuali di seguito stabilite, fermo restando l’eventualità che i futuri contratti siano definiti con il differente soggetto di assistenza competente.

ART. 11 - ACQUISTI SUL LIBERO MERCATO

E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliero Universitaria provvedere ad acquisti liberi sul mercato di particolari partite di materiale oggetto di contratto, ove non fossero nella tempestiva disponibilità del soggetto fornitore, nonché in caso di ritardo nelle consegne. In tal caso il soggetto fornitore se ne assumerà l’onere dell’eventuale maggiore spesa.

Nell’eventualità di discordanze qualitative, le Aziende Sanitarie respingeranno la merce che dovrà essere sostituita celermente con altra pienamente rispondente, in difetto della quale le Aziende si riterranno autorizzate a provvedere all'acquisto altrove, addebitando al soggetto fornitore le eventuali maggiori spese.

Il soggetto fornitore deve provvedere all’adeguamento dei prezzi relativi ai prodotti aggiudicati nel caso in cui, successivamente all’affidamento della fornitura in oggetto, vengano praticate condizioni di miglior favore ad altre Aziende Sanitarie sul territorio regionale.

ART. 12 - PENALITÀ

Ai sensi dell’Art. 126, co. 1, del D.lgs. 36/2023, in caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto dell’Azienda Ospedaliera alla risoluzione del contratto (a mero titolo esemplificativo in caso di collaudo con esito negativo) ed alle conseguenze ad essa relative, si potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale.

La penale si applicherà nel caso in cui il soggetto fornitore:

- non consegna, installi o metta in funzione i beni e le attrezzature nel rispetto e nei termini previsti;
- non provveda al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti;
- non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse, pur non comportando tale inadempimento per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto, quali

quelle per il superamento del collaudo ed in caso di omissione o ritardo nell'intervento di manutenzione a partire dalla messa in funzione e durante il periodo di garanzia.

Le penali sono commisurate al numero di giorni di ritardo e proporzionali all'importo contrattuale o alle singole prestazioni interessate dal ritardo, in relazione all'entità delle conseguenze che ne derivano.

In conformità alle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, la penale giornaliera viene applicata **in misura compresa tra lo 0,5‰ (per mille) e l'1,5‰ (per mille) dell'ammontare netto contrattuale**: la misura effettiva della penale sarà determinata dalla stazione appaltante tenendo conto della gravità del ritardo e dell'impatto sull'interesse pubblico sotteso all'appalto.

Le penali non possono comunque superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale (soglia oltre la quale l'Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto per grave inadempimento), e la loro applicazione avviene **previa contestazione formale** da parte della stazione appaltante, con concessione all'appaltatore di un termine per controdedurre ai sensi dell'Art. 97 del Codice.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte del fornitore, l'Azienda Ospedaliero Universitaria avrà diritto di provvedere come meglio crederà alla fornitura medesima con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda Ospedaliera a causa del disservizio verificatosi.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la ditta esecutrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

In caso di collaudo con esito negativo rimarranno a carico del soggetto fornitore tutti i materiali forniti per il funzionamento (nel periodo intercorrente tra messa in funzione e collaudo), salvo addebito di maggiori danni, quali quelli derivanti dal mancato funzionamento diagnostico o terapeutico dell'apparecchiatura.

ART. 13 - PRESCRIZIONI GENERALI RIGUARDANTI LA SICUREZZA

L'Azienda Ospedaliero Universitaria considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale giuridico ed istituzionale.

L'Azienda Ospedaliera Universitaria non prevede per questa fornitura operazioni ed oneri specifici per la sicurezza interferente, poiché non differenziabili da quanto derivante dai rischi propri dell'attività del soggetto aggiudicatario, fornitore abituale di Aziende Sanitarie.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, agli obblighi riguardanti la sicurezza, espressi nel presente capitolato, a rispettare le istruzioni che saranno impartite dal responsabile del procedimento e/o dal direttore dell'esecuzione dell'appalto, con particolare riguardo alla cooperazione ed al coordinamento per la prevenzione dei rischi, ed a segnalare particolari attività non previste dalla Stazione appaltante o variazioni intervenute nelle attività, con riguardo alla sicurezza interferente.

Tutte le prescrizioni previste dal presente capitolato speciale di gara dovranno essere rispettate sia dal personale del soggetto aggiudicatario, sia da qualsivoglia altro soggetto (a mero titolo esemplificativo corriere o ditta incaricata di parte delle operazioni), di cui il soggetto aggiudicatario sarà comunque responsabile “in toto”.

In particolare:

- **Eliminazione rischi da sovrapposizione**

Tutte le lavorazioni che fossero comprese negli obblighi contrattuali dovranno essere svolte senza il coinvolgimento del personale, dei pazienti o di quanti altri siano presenti nei locali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria; a mero titolo esemplificativo, dovranno essere eseguite solo negli orari in cui tali precauzioni siano eseguibili, anche al di fuori del normale orario di lavoro.

Non è in alcun modo consentito l’utilizzo di mezzi e attrezzature dell’Azienda Ospedaliero Universitaria (muletti, transpallet, ecc.) per lo scarico delle merci; parimenti il soggetto aggiudicatario non dovrà consentire l’utilizzo dei propri mezzi da parte di personale non specificamente autorizzato.

- **Eliminazione rischi immessi da eventuali lavorazioni**

Ad esclusione delle consegne dei materiali di cui all’oggetto specifico di gara ed a quant’altro previsto espressamente nel presente capitolato speciale di gara, nei locali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria non è consentito eseguire alcun altro tipo di operazione (a mero titolo esemplificativo le sanificazioni/disinfezioni).

- **Rischi presenti nei locali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e non previsti nelle valutazioni del datore di lavoro della ditta appaltatrice**

Nei locali ove si svolgono le operazioni previste nei capitolati speciali di gara di riferimento non vi sono rischi che non siano di norma presenti in qualunque struttura sanitaria e che, in fase di richiesta di offerta, si presume essere già stati previsti nelle valutazioni dei rischi dei soggetti candidati. Il soggetto candidato conferma tale fatto con l’accettazione delle seguenti condizioni particolari di fornitura e la sottoscrizione dell’offerta, e si impegna in caso di aggiudicazione ad aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi per quanto necessario. Questa Azienda Ospedaliero Universitaria e, corrispondentemente, il soggetto aggiudicatario si impegnano a comunicare l’eventuale insorgenza di rischi specifici non previsti e di dare accesso ai propri documenti di valutazione rischi per le verifiche di competenza.

ART. 14 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche in legge 17 dicembre 2010 n. 217, il fornitore dovrà comunicare la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni transazione inerente l’appalto in oggetto corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti abilitati ad operare.

In base alla normativa summenzionata “Piano straordinario contro le mafie” tutti i movimenti finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuata esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario dedicato (ed “obbligo di tracciabilità”) pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

Il CIG acquisito con riferimento alla Gara in oggetto è il seguente:

PROCEDURA

CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA

Lotto 1 - Aspiraliquidi per raccolta e smaltimento dei fluidi chirurgici e relativo materiale di consumo

[indicare una volta acquisiti i CIG]

Lotto 2 - Aspiraliquidi a circuito chiuso per la raccolta di grandi quantità di liquido e relativo materiale di consumo

[indicare una volta acquisiti i CIG]

ART. 15 - MODALITÀ EMISSIONE ORDINI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ordini

Dal 1° ottobre 2019, gli enti del SSN dovranno emettere gli ordini di acquisto di beni e servizi in formato elettronico trasmessi mediante il nodo di smistamento degli ordini (NSO), secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018.

Le regole tecniche relative alle modalità di emissione e trasmissione, nonché le linee guida concernenti la gestione dei documenti, sono rese disponibili all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubblicheacquisti_pubblici_in_rete_apir/nodo_di_smistamento_degli_ordini_di_acquisto_delle_amministrazioni_pubbliche_nso/

Proceduto all'accreditamento, le Ditte dovranno inviare i propri dati relativi:

- al tipo identificativo (non obbligatorio),
- all'identificativo (obbligatorio),
- alla PEC NSO (non obbligatoria),
- all'e-mail alternativa (obbligatoria).

all'indirizzo e-mail dedicato di ogni ufficio ordinante indicato negli ordini di acquisto, al fine di consentire il dovuto aggiornamento anagrafico. Si evidenzia che la mancata trasmissione da parte dei soggetti fornitori dei dati di cui sopra non consentirà all'Amministrazione di procedere alla prescritta trasmissione degli ordini in formato elettronico e, conseguenza, agli stessi soggetti fornitori l'emissione delle fatture elettroniche.

Fatturazione

La fatturazione avrà cadenza trimestrale posticipata.

La fattura deve essere redatta secondo le norme in vigore e con esplicito riferimento al numero d'ordine ed al Codice Univoco Ufficio: Funzione Approvvigionamenti: URJ3HM

La fattura dovrà essere intestata ed inoltrata in formato elettronico direttamente all'Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, Regione Gonzole n. 10 – 10043 Orbassano - P.IVA 02698540016.

Ai sensi dell'Art. 102 co. 4 del Codice i pagamenti sono disposti previo accertamento, da parte del Responsabile Unico del Progetto e del Direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prestazioni dovute dall'esecutore del contratto.

I mandati di pagamento saranno emessi, ai sensi dell'Art. 4 comma 4 del D.Lgs n. 231/2002 e s.m.i., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura al netto dell'I.V.A., in applicazione della normativa sui pagamenti alla Pubblica Amministrazione.

In caso di ritardo nei pagamenti il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il tasso fissato semestralmente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.

ART. 16 - VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

E' vietata, da parte dell'appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

ART. 17 - CESSIONE DI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, l'eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 122 del Codice.

ART. 19 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ DI ECCEZIONI

Il soggetto fornitore non può opporre, ex art. 1462 del codice civile, eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal procedimento di gara.

Tutte le riserve che il soggetto fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda Sanitaria interessata e documentate con l'analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dall'emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva.

Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati il soggetto fornitore decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Azienda Sanitaria interessata che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ART. 20 - RECESSO UNILATERALE

Ai sensi dell'Art. 1376 del codice civile, l'Azienda Ospedaliera ha la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di 30 (trenta) giorni, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la medesima, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura.

Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda. In tal caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a regola d'arte, secondo il

corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

La stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto:

- qualora nel corso della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale o Area Interaziendale di Coordinamento) ai sensi dell'art. 26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicasse la fornitura dei servizi oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi;
- qualora non venga superato il collaudo;

Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

ART. 21 - TESORERIA DELL'AZIENDA SANITARIA

La Tesoreria dell'A.O.U. San Luigi Gonzaga è l'Istituto Bancario Unicredit Banca.

ART. 22 - RINVIO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano applicazione le disposizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico prestazionale, espressamente accettati dal soggetto fornitore senza condizione o riserva alcuna, i quali, sebbene non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

ART. 23 - FORO COMPETENTE

Per le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del servizio in oggetto le parti contraenti riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di TORINO.

ART. 24 - SPESE DI CONTRATTO, REGISTRAZIONE E VARIE

La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

In caso di registrazione le spese saranno a totale carico della Ditta contraente.

ART. 25 - REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Ai fini della revisione, si adottano i singoli indici di costo delle lavorazioni, determinati in base alle tipologie omogenee indicate nella Tabella A dell'Allegato II.bis. Tali indici sono utilizzati per calcolare gli indici sintetici, individuati tenendo conto della natura dell'appalto, del settore merceologico di riferimento e degli indici disponibili. Inoltre, si specificano le modalità di corresponsione, considerando anche l'eventuale ricorso al subappalto.

In conformità a quanto previsto dall'Art. 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis, si prevede l'accantonamento di una somma pari al **10% dell'importo a base di gara**, destinata alla copertura degli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione della clausola di revisione prezzi. Tale importo è incluso nel quadro economico e potrà essere utilizzato esclusivamente nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

ART. 26 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

A tale fine è messa a disposizione apposita Informativa.

Indirizzo mail

Recapito telefonico

Indirizzo

Al termine del contratto di affidamento del servizio/fornitura al quale fa riferimento la presente designazione, ovvero nell'ipotesi di scioglimento, per qualsivoglia causa, del medesimo, la Società aggiudicataria decadrà automaticamente dalla designazione quale "Responsabile del trattamento dei dati personali" e dovrà provvedere o alla integrale restituzione o alla integrale distruzione dei dati trattati, dandone conferma a questa A.O.U. San Luigi Gonzaga.

ART. 27 – DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti contraenti, dopo aver esaminato e concordato tutte le clausole contenute nel presente contratto, dichiarano di accettarle integralmente. Con la sottoscrizione del presente documento, il contratto viene formalmente concluso e assume piena efficacia.

Le Parti si impegnano altresì a rispettare tutti gli obblighi previsti e a mantenere un comportamento conforme ai termini stabiliti.

Luogo e Data di Sottoscrizione

Per la Stazione Appaltante – A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano

[nominativo firmatario]

Per la Ditta Aggiudicataria - _____

[nominativo firmatario]